

Dominio facesse debiti, o in altra forma divenuto colpevole, se ne fugisse via, non s' habbi per questo da prender altro innocente, ne habbiano per questo da esser incolpati li Signori di Venetia, e se andasse a stare nelli loro paesi, se sarà debitore, provato che sarà sopra di lui, sia intieramente compensato e fatto ricapitare al creditore; e se fosse colpevole, s' habbia a misura della sua colpa a dargli il meritato castigo, e nella stessa forma s' habbi da eseguire anco dal canto mio.

CAP. XXI. Che li schiavi nobili et ignobili, che si trovano nell' una o nell' altra parte, s' habbino con proportionato cambio da concambiarli e lasciar in libertà, e li schiavi, che sono in mano della Repubblica di Venetia siano condotti a Corinto, e tutti quelli schiavi pure, che fossero stati presi dalli Musulmani, siano condotti alla scala di Negroponte, et a 30 e 40 alla volta siano permutati, e quando vi restasse maggior numero di schiavi in una delle parti, habbiano quelli pure che sono avanzati, siano di che conditione si voglia, da esser senza cambio liberati e restituiti, e se possibile sarà, s' habbino dal principio di questo cambio a concambiare li principali, e sin a tanto, che sia terminato questo affare non s' habbi delle parti a far provare alli schiavi struscii, (*noje*) e travagli.

CAP. XXII. Se da Venetia fugito uno schiavo venisse nel mio custodito Dominio, e si facesse Turco, venuto che sarà il di lui padrone, gli siano dati mille aspri, e se il padrone non venisse, ma capitasse un suo procuratore, gli siano pure dati li sudetti aspri, ma se si ritrovasse ancora nell' infedeltà, sia quel schiavo per appunto nello stato, che s' attrova, restituito; e se dal mio custodito Dominio fuggisse e si portasse da loro, se fosse Musulmano o avesse rinegato la fede sua, sia per appunto nello stato che s' attrova senza alcun contrasto restituito; ma se si ritrovasse nell' infedeltà, siano dati al suo padrone ovvero al suo procuratore mille aspri. Se le galleote delli Leventi di Barbaria, o caicchi corsari o d' altri luoghi per mare, o altri ladri per terra si portassero all' isole o altri luoghi dipendenti da Venetia, et investiti facessero li loro huomini schiavi, e trasportati in Rumelia, Natolia, Barbaria et altri luoghi a venderli, ovvero essi se ne servissero, ritrovandosi simili schiavi in mano di chi si sia, senza contrasto s' habbino da levar dalle loro navi e consegnare alli Baili delli Signori di Venetia, luogotenenti o procuratori loro, e quelli ladri e Leventi prenderli, e severamente